

176.(Comunicazione del decreto di decadenza)

Art. 176.(Comunicazione del decreto di decadenza)

Art. 176.(Comunicazione del decreto di decadenza)

1. Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.
 2. Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del Codice.
-

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello